



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2691 di data 17 giugno 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti il rifacimento di una terrazza esterna presso il bar-ristorante denominato "MONTAGNOLI" e la demolizione di una cabina elettrica a suo servizio, in Comune di Tre Ville.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Marco GADOTTI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Gianfranco Mittempergher, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 22 maggio 2019, con la quale la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Tre Ville, Frazione Ragoli, Via Roma, 19, ha chiesto, ai sensi della l.p. 7/87, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti lo spostamento del parcheggio a servizio del bar-ristorante denominato "MONTAGNOLI", il rifacimento della sua terrazza esterna e la demolizione di una cabina elettrica individuata dalla p.ed. 115 del C.C. di Ragoli II, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. arch. Fabrizio Bosetti, datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede lo spostamento del parcheggio a servizio del bar-ristorante denominato "Montagnoli" e la realizzazione di altre modifiche esterne alla sua struttura, e più in particolare:

- ▶ lo spostamento dell'attuale parcheggio di circa 60 m, in una zona più defilata e non visibile dal bar-ristorante al fine di ripristinare nelle sue immediate vicinanze un'area a prato, mantenendo il precedente numero di posti auto autorizzati pari a n. 86;
- ▶ il rifacimento della terrazza esterna del bar-ristorante mediante la posa di una pavimentazione in legno di larice massiccio con una superficie di circa 173,5 mq e di un parapetto-tamponamento laterale in legno e vetro per il riparo dal vento, con una lunghezza di circa 53 m ed un'altezza di circa 1,5 m;
- ▶ la demolizione di una cabina elettrica individuata dalla p.ed. 115 del C.C. di Ragoli II.

Preso atto della nota dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta di data 20 maggio 2019, prot. n. 2163/6.1, trasmessa al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con la quale ha comunicato che gli interventi proposti risultano nel complesso conformi al Piano del Parco.

Considerato che i lavori concernenti il rifacimento della terrazza esterna al bar-ristorante e la demolizione della cabina elettrica a suo servizio rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Considerato, invece, che il parcheggio a servizio del bar-ristorante non è direttamente qualificabile come un'infrastruttura strettamente connessa agli sport invernali ai sensi dell'art. 101 del citato Regolamento urbanistico-edilizio provinciale; la Commissione di coordinamento ha disposto di rimandare al Comune territorialmente competente la valutazione dei lavori concernenti il suo spostamento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, in quanto non rientrano nella propria potestà autorizzatoria.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Tre Ville, Frazione Ragoli, Via Roma, 19, ad eseguire **limitatamente i lavori concernenti il rifacimento della terrazza esterna presso il bar-ristorante denominato "MONTAGNOLI" e la demolizione della cabina elettrica a suo servizio, in Comune di Tre Ville**, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rimandare al Comune di Tre Ville la valutazione dei lavori riguardanti lo spostamento del parcheggio a servizio del sopraccitato bar-ristorante, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AS/SD/fr